

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1°

E' costituito un Consorzio universitario denominato "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI - UNIVERSITA' DI PERUGIA".

ARTICOLO 2°

Il Consorzio ha sede in Terni, Corso Tacito n.146 =

ARTICOLO 3°

La durata del consorzio è stabilita dal giorno della sua legale costituzione sino al 31/12/2100.

Il Consorzio ha autonomia patrimoniale ed amministrativa.

ARTICOLO 4°

Il Consorzio, in stretto coordinamento con il Polo Universitario di Terni, nell'ambito di piani di sviluppo pluriennali e di piani operativi annuali concordati con il Polo stesso, ha lo scopo di:

- svolgere tutte le attività ed assumere tutte le iniziative per il supporto alla realizzazione e mantenimento di attività universitarie del Polo universitario ternano, svolgere le attività strumentali e di supporto alla didattica ed alla ricerca delle facoltà universitarie.

A tal fine può acquisire beni e servizi, alle migliori condizioni di mercato, svolgere attività strumentali e di supporto alla didattica ed alla ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo:

1 - al concorso alla promozione e al sostegno delle attività didattiche, formative e di ricerca;

2 - alla promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e

culturale con enti pubblici o privati con istituzioni nazionali ed internazionali;

3 - al supporto nell'organizzazione di stages, borse di studio e di altre attività formative nonché di iniziative di formazione a distanza.

Il Consorzio non provvede alla costruzione di beni immobili e all'acquisto di beni immobili.

Il Consorzio non espleta iniziative e servizi ricadenti nelle competenze degli enti, agenzie o società che svolgono compiti strumentali per la Regione dell'Umbria e per gli Enti locali. Nei casi dubbi, il Consorzio richiede un previo accordo con la Regione dell'Umbria e con gli Enti locali al fine di evitare duplicazioni di interventi su materia di competenza regionale, comunale o provinciale.

Per il perseguimento delle proprie finalità il Consorzio può

a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei ed internazionali, da destinare agli scopi sopra elencati;

b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati **ivi compresa la stipula di contratti di mutuo e di finanziamento;**

c) amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui abbia la proprietà o il possesso, **purché di supporto diretto alle attività universitarie,** nonché le strutture ad uso universitario, delle quali gli sia stata affidata la gestione dall'organo amministrativo competente;

d) **sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dei soci o di terzi;**

e) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;

f) promuovere seminari, conferenze e convegni, anche con altre istituzioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.

Il Consorzio agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali, funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Tutte le attività legate a didattica, formazione, iniziative tecnico-scientifiche e di ricerca scientifica, deliberate dal Consorzio, verranno attuate unicamente tramite l'Università degli Studi di Perugia. Ciascuna di tali attività dovrà essere regolata tramite appositi accordi e/o convenzioni, stipulati esclusivamente con il Polo Scientifico Didattico di Terni dell'Università degli Studi di Perugia e approvati dai rispettivi Organi.

SOCI

ARTICOLO 5°

Fanno parte del Consorzio i soci promotori ed i soci ordinari.

Sono soci promotori tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo del consorzio, nonché i soci successivamente ammessi, se il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera assunta con la maggioranza assoluta dei membri in carica, attribuisce loro tale qualifica.

Sono soci ordinari tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, società, enti pubblici e privati, istituti di credito, associazioni di categoria, che vengono

ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del consiglio medesimo.

Chi intende divenire socio deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione apposita domanda in forma scritta con indicazione delle proprie generalità e l'impegno scritto di assumere tutti gli obblighi conseguenti alla qualità di socio.

L'ammissione a socio, conseguente alla delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione è subordinata al previo versamento del contributo consortile stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6°

I soci devono impegnarsi alla realizzazione dell'oggetto sociale, al rispetto dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.

ARTICOLO 7°

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decadenza.

Il recesso è ammesso trascorso un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di ammissione a socio e con un preavviso di sei mesi, nonché in caso di scioglimento delle rispettive società, o enti pubblici e/o privati, o di cessazione definitiva della propria attività **o qualora socio promotore rilevi incoerenza fra l'attività del Consorzio e le proprie scelte strategiche.**

Sull'ammissione del recesso delibera il Consiglio di Amministrazione, si applica l'articolo 2609 C.C.

L'esclusione del socio è deliberata:

1. nel caso di mancato pagamento dei contributi sociali;
2. nel caso in cui il socio operi o compia atti contrari agli scopi che si

prefigge il Consorzio.

L'esclusione viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nel caso sub.1, decorsi trenta giorni dall'invio a mezzo di lettera raccomandata A/R della messa in mora del socio inadempiente; nel caso sub.2 il Consiglio di Amministrazione procederà alla contestazione al socio dei fatti assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni, per presentare le proprie deduzioni e nei dieci giorni successivi delibererà l'eventuale decadenza.

La decadenza opera quando si verifichi il fallimento o altre procedure concorsuali a carico del socio e viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La perdita della qualità di socio non dà diritto ad alcun rimborso. Si applica l'articolo 2609 del C.C.=

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 8°

Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

a) quote consortili conferite dai soci promotori sottodescritte:

- Comune di Terni euro 10.000,00
- Comune di Narni euro 10.000,00
- Provincia di Terni euro 10.000,00
- Regione dell'Umbria euro 10.000,00
- Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni Euro 10.000,00
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Terni Euro 10.000,00
- Associazione Industriali della Provincia di Terni Euro 10.000,00
- Università degli studi di Perugia.

Le quote consortili iniziale ed annuali conferite dall'Università degli studi di Perugia sono costituite esclusivamente dalle spese direttamente sostenute, nei limiti delle risorse rese disponibili per il Polo Universitario di Terni, per:

- personale docente operante a Terni
- personale tecnico amministrativo in organico presso il Polo Scientifico e Didattico di Terni, ivi inclusi gli oneri contributivi e previdenziali
- utenze e consumi
- eventuali altri investimenti relativi al Polo Scientifico e Didattico di Terni.

b) quote consortili conferite dai soci ordinari che ammontano ad euro 5.000,00;

c) contributi, in beni e/o servizi, da parte di soggetti privati o pubblici, persone fisiche o giuridiche;

d) donazioni, lasciti;

e) riserve derivanti da eccedenze di bilancio e/o deliberate dal Consiglio di Amministrazione

f) ogni altra entrata che a qualunque titolo concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le quote consortili, i beni, i contributi, le sovvenzioni che, a qualunque titolo, dovessero pervenire al consorzio costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

ARTICOLO 9°

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige annualmente il bilancio preventivo e lo

sottopone alla approvazione dell'assemblea, che si riunirà per deliberare entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno; redige annualmente il bilancio consuntivo e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo.

ARTICOLO 10°

Sono organi del Consorzio:

- l'assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori
- il Comitato Tecnico Scientifico.

ARTICOLO 11°

L'assemblea è costituita dai soci promotori ed ordinari.

L'assemblea ha come compiti:

- la definizione delle strategie e degli indirizzi per il perseguimento delle iniziative che verranno intraprese;
- l'approvazione dei bilanci
- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente.

ARTICOLO 12°

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno e precisamente:

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo;
- entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e la definizione delle linee di indirizzo dell'attività sociale per l'anno o gli anni

successivi.

Il Presidente procede, inoltre, alla convocazione, ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, o ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei soci.

La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno dieci giorni prima della data per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o telefax spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza.

La comunicazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della prima convocazione ed eventualmente della seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è assistito da un Segretario, nominato dallo stesso presidente.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea, con diritto di voto, se in regola con i pagamenti.

Sono ammesse le deleghe, purchè a favore di altri soci.

Ciascun socio non può rappresentare più di altri tre soci.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti i 2/3 dei soci, ed almeno tre soci promotori.

In seconda convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci, ed almeno un socio promotore.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione delle delibere relative alle modifiche dello statuto, per le quali occorrerà invece il voto favorevole della maggioranza dei

due terzi dei soci e dei due terzi dei soci promotori.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto, su apposito libro, il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 13°

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tutti i soci promotori, da un rappresentante del Consiglio del Polo Scientifico e Didattico di Terni dell'Università degli Studi di Perugia e da un rappresentante dei soci ordinari come di seguito disposto:

A) Ciascuno dei soci promotori nomina il suo rappresentante B) Ciascun gruppo costituito da non meno di n.8 soci ordinari ha diritto di eleggere un proprio rappresentante.

La assemblea dei soci può, in deroga a quanto sopra disposto alla lettera B), con delibera presa alla unanimità dei soci stessi, conferire ad uno o più soci ordinari la facoltà di nominare un membro del consiglio di amministrazione.

I soci promotori eleggono, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente. I componenti l'organo amministrativo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili una sola volta. Il consigliere nominato dai soci ordinari in forza della delibera della assemblea dei soci sopradescritta scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina. I componenti il consiglio sono revocabili, in qualunque momento, dai soci che li hanno nominati.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il

presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea, ivi comprese la determinazione della quota consortile relativa all'ammissione dei nuovi soci e del contributo consortile annuale a carico dei soci.

ARTICOLO 14°

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente ogni qual volta lo riterrà necessario od opportuno, ovvero quando sia richiesto da almeno tre quinti dei consiglieri in carica, con lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima, ed, in caso di urgenza, almeno un giorno prima con telegramma o telefax.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che è assistito da un Segretario nominato dal Presidente stesso.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, su apposito libro, il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 15°

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente provvede alla convocazione delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni verranno svolte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 16°

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da numero tre membri effettivi

compreso il presidente e da due membri supplenti scelti dall'assemblea tra gli iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti. La assemblea elegge il presidente; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno due membri.

In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, tale qualifica viene assunta dal membro più anziano di età.

Il Collegio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Collegio redige la relazione al bilancio preventivo e consuntivo, provvede al riscontro della gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

ARTICOLO 17°

E' costituito un Comitato Tecnico Scientifico composto di numero **undici** membri, compreso il presidente, di cui almeno **6**, compreso il Presidente, designati dall'Università degli Studi, e gli altri eletti dal Consiglio di Amministrazione.

I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 18°

Il Comitato Tecnico Scientifico provvede a:

- promuovere e coordinare l'attività di supporto alla ricerca scientifica ed alla organizzazione didattica e divulgativa,
- promuovere programmi di ricerca avanzata che sottopone alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Su incarico del Consiglio di Amministrazione:

- 1) esplica una attività di consulenza ed assistenza al Consiglio di Amministrazione in ordine a singoli atti o specifiche attività inerenti

l'oggetto sociale;

2) provvede ad assicurare il coordinamento delle attività di supporto e promozione della ricerca e della didattica ed il collegamento con altre analoghe istituzioni nazionali ed estere;

3) esprime un parere consultivo sul finanziamento di programmi di ricerche applicate, avanzate da parte dei soci o di terzi.

ARTICOLO 19°

I componenti gli organi del Consorzio devono godere della piena capacità civile. Non possono essere nominati membri di organi del Consorzio coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del C.C.;

b) siano stati condannati con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle vigenti norme penali, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e/o dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria e, in generale, per qualunque delitto non colposo;

c) coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera b) con sentenza che applica la pena, su richiesta della parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

INCOMPATIBILITA':

Non possono assumere la carica di componente degli organi del Consorzio:

- il coniuge, i parenti fino al terzo grado , ed affini sino al secondo grado inclusi, dei componenti gli organi del Consorzio , i dipendenti del Consorzio ,il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado incluso; coloro che abbiano causato danno al Consorzio o abbiano una lite in corso con esso, coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo del Consorzio , coloro nei cui confronti è applicata una misura cautelare di tipo personale.

DECADENZA:

I componenti gli organi sociali decadono, con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Presidente, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora perdano i requisiti previsti dal 1° comma del presente articolo, o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità sopra descritte. Qualora i componenti gli organi del Consorzio non intervengano per quattro volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di cui fanno parte, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo e, per quanto riguarda il Presidente, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20°

Ogni atto adottato dagli Organi del Consorzio che comporti obbligazioni a carico dei soci, deve, nel caso dei soci Enti Pubblici e Persone Giuridiche, essere sottoposto all'approvazione dei competenti organi preposti.

ARTICOLO 21°

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del

Consorzio l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ARTICOLO 22°

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza all'esecuzione o dell'interpretazione del presente atto saranno devolute al Foro di Terni.

ARTICOLO 23°

Per quanto non previsto nel presente statuto viene fatto pieno riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia.